



**Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia**

T/areamin/scuola/regtrasp.doc

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON
CONDUCENTE SVOLTO
MEDIANTE
AUTOVETTURA**



Comune di Uzzano Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA .

Fonti Normative

- LEGGE 15.01.1992, n° 21
- L.R. 06.09.1993, n° 67 e successive modificazioni ed integrazioni
- Delibera C.R.T. n° 131 del 01.03.1995

INDICE GENERALE

CAPO I° - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art.1	Definizione del servizio	pag.	5
Art.2	Disciplina del servizio	pag	5
Art.3	Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche e gestione	pag	5
Art.4	Condizioni di esercizio	pag	6
Art.5	Numero delle autorizzazione	pag	6
Art.6	Caratteristiche delle autovetture	pag	6
Art.7	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pag	6
Art.8	operatività del servizio	pag	7
Art.9	Commissione Comunale consultiva	pag	7

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art.10	Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore	pag	7
Art.11	Accesso alla Professione di noleggio	pag	8

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art.12	Concorso per l'assegnazione delle autorizzazione	pag	8
Art.13	Contenuti del Bando	pag	8
Art.14	Titoli di oggetto delle valutazione	pag	9
Art.15	Assegnazione e rilascio delle autorizzazione	pag	9
Art.16	Validità delle autorizzazione	pag	9
Art.17	Trasferibilità dell'autorizzazione	pag	9

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art.18	Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	pag	10
Art.19	Acquisizione della corsa	pag	10
Art.20	Comportamento del noleggiatore durante il servizio	pag	10
Art.21	Comportamento degli utenti	pag	11
Art.22	Collaborazione nella guida	pag	11
Art.23	Interruzione del trasporto	pag	12
Art.24	Tariffe	pag	12
Art.25	Contachilometri	pag	12
Art.26	Locazione temporanea ed eccezionale della vetture impiegate in servizio	pag	12
Art.27	Responsabilità nell'esercizio	pag	12
Art.28	Reclami	pag	13

CAPO V

VIGILANZA DEL SERVIZIO

Art.29	Addetti alla vigilanza	pag	13
Art.30	Idoneità dei mezzi di servizio	pag	13
Art.31	Sanzioni	pag	13
Art.32	Sospensioni dell'autorizzazione	pag	14
Art.33	Decadenza dell'autorizzazione	pag	14
Art.34	Rinuncia dell'autorizzazione	pag	14
Art.35	Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione revoca o decadenza del autorizzazione	pag	15
Art.36	Abrogazione di norme	pag	15
Art.37	Entrata in vigore	pag	15

CAPO I°

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

ART. 1

(Definizione del Servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio . Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse .
2. Qualora non sia esercitato il servizio di TAXI l'Amministrazione Comunale può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di TAXI ai sensi di quanto previsto dall'art.11, comma 5° della L . 21/1992

ART. 2

(Disciplina del Servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento .
2. Per quanto non contemplato nei successivi articoli si applicano le disposizioni legislative dello Stato e le norme emanate dalla Regione Toscana .

ART. 3

(Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione)

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposta autorizzazione del Comune .
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura .
3. Ai sensi di quanto disposto della Legge 15.01.1992 n° 21, art. 7 comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono :
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della Legge 08 Agosto 1985, n° 443 ;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione ;
 - c) associazioni in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalle legge ;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente e autovettura ;
4. Nei casi in cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa ed al consorzio .

In caso di decadenza ad esclusione dai predetti organismi il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato .

In caso di recesso, il recedente può rientrare in possesso dell'autorizzazione solo dopo un anno dalla data del recesso .

ART. 4

(Condizioni di esercizio)

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio TAXI, anche se rilasciate da Comuni diversi .
- E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per il servizio da noleggio con licenze per il servizio di TAXI anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio .
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificare l'impiego in servizio da noleggio .
3. Il Titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente ha l'obbligo di comunicare al competente ufficio Comunale, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli di cui all'art.3 della L.R. 67/93, i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituiti del titolare, nonché dei dipendenti e dei loro sostituti .
4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, nel rispetto da quanto stabilito dal precedente comma 3° .

ART. 5
(Numero delle autorizzazioni)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 1, lett.a) della legge 21/92 nell'ambito del territorio Comunale possono essere rilasciate n° 3 autorizzazioni per servizi di noleggio con autovetture .

ART. 6
(Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione)

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo .
2. Per i veicoli immatricolati dopo il 1 Gennaio 1992 ed adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri atti a ridurre i carichi inquinanti .
3. Tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap .

ART. 7
(Servizi sussidiari ed integrazione del trasporto di linea)

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi di trasporto in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea .
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e del noleggiatore .

ART. 8
(Operatività del servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria .

ART. 9
(Commissione Comunale Consultiva)

1. La Commissione Comunale, istituita ai sensi dell'art.4, comma 4, Legge n° 15.01.1992 n° 21, ha i seguenti compiti :
 - a) vigilare sull'esercizio del servizio e sulla applicazione del regolamento avvelendosi degli uffici Comunali ;
 - b) promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti ;
 - c) segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione Regionale consultiva di cui all'art.2 della L.R. 06.09.1993 n° 67 ;
2. La Commissione è così composta:
 - a) Segretario Comunale (presidente) ;
 - b) Responsabili degli Uffici Comunali competenti in materia (Ufficio Licenze - Ufficio Polizia Municipale) ;
3. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti . Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno .
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti :
 - a) redigere il bando di concorso secondo quanto prescritto dell'art.13 ;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati ;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art.14 e redige la graduatoria di merito ;
 - d) trasmette la graduatoria all'Ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO II°
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART. 10
(Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore)

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti :
 - a) idoneità morale ;
 - b) idoneità professionale ;
 - c) idoneità finanziaria ;
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi :
 - a) abbia riportato una o più condanna irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi ;
 - b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esclusivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigente normativa . Nei casi in cui ai punti a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero la misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa .
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale n° 67/1993 .

ART. 11
(Accesso alla professione di noleggiatore)

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio .
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza

CAPO III° L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART. 12 (Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione)

1. In base all'art.8, comma 1 della Legge n° 21/1992, le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o l a disponibilità del veicolo .
2. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

ART. 13 (Contenuti del Bando)

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti :
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare ;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione ;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'assegnazione ;
 - d) indicazione del termine di presentazione delle domande ;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte della Commissione Comunale ;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo .

ART. 14 (Titoli oggetto di valutazione)

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni Comunali per l'esercizio del servizio da noleggio la Commissione Comunale procede alla valutazione dei titoli assegnando loro un punteggio .
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti .
3. Qualora due o più candidati risultino dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età . Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso .

ART. 15
(Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione)

1. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione Comunale, è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio per l'assegnazione del titolo .
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore . I requisiti soggettivi sono quelli previsti dall'art. 10 del presente regolamento . Mentre tra i requisiti oggettivi vanno annoverati quelli previsti dagli artt. 3 e 11 del presente regolamento unitamente alla proprietà o disponibilità del veicolo che dovrà essere assicurato ed in regola con le disposizioni del D.L.vo 285/1992 .

ART. 16
(Validità dell'autorizzazione)

1. l'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale . La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore . la verifica può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazione resa ai sensi della L. n° 15/68 e del D.P.R. n° 130/94 .
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle vigenti leggi e dal presente regolamento .

ART. 17
(Trasferibilità delle licenze)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con condigente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persone dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art.6 della L . 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni :
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni ;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età ;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida .
2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, ad altri, designati agli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della L.21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti .
3. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni :
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio Comunale ;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussiste l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, anche volturare l'autorizzazione .
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima .

CAPO IV°
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 18
(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio)

1. Nel corso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo .
2. Qualsiasi sospensione del Servizio è comunicato, nel termine di 48 ore, al competente ufficio Comunale .

ART. 19
(Acquisizione della corsa)

1. il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio Comunale .
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche .
3. Il servizio di noleggio con conducente è offerto nei posteggi all'uopo destinati dalla Giunta Municipale con propria deliberazione . Questo comma sostituisce i primi due nei Comuni minori dimensioni classificati tali ai sensi dell'art.14, comma 3 della L.n° 21/1992 .

ART. 20
(Comportamento del noleggiatore durante il servizio)

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di :
 - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza ;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto ;
 - c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità .
 - d) effettuare gratuitamente il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap ;
 - e) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune ;
 - f) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza ;
 - g) tenere a bordo dell'autovettura la relativa licenza ;
 - h) esporre in modo ben visibile dell'autoveicolo :
- 1 l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;
- 2 il numero della licenza ;
- 3 il numero telefonico dell'ufficio Comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio ;
- 4 copia delle tariffe stabilite ;
 - i) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento Comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse ;
 - j) consegnare al competente ufficio Comunale, entro 24 (ventiquattro) ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura ;

- k) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente ed ove ricorrono documentabili casi di forza maggiore ;
 - l) ultimare la corsa ;
- 2 Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato :
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa ;
 - b) portare animali propri in vettura
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo ;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata ;
 - e) rifiutare il trasporto bagaglio nei limiti di capienza del veicolo ;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap .

ART.21 **(Comportamento degli utenti)**

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di :
- a) fumare in vettura ;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento ;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito ;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada .

ART.22 **(Collaborazione nella guida)**

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvelersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art.11 del presente regolamento . Il termine di collaborazione familiare è quello stabilito dall'art.230 bis del Codice Civile .

ART.23 **(Interruzione del trasporto)**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato .

ART.24 **(Tariffe)**

- 1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti .
- 2. La Giunta Municipale, su proposta della Commissione Comunale consultiva e tenuto conto delle indicazioni Ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio .

ART.25
(Contachilometri)

1. I veicoli al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale .
2. I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto dovranno essere informati il cliente ed il competente ufficio Comunale .

ART.26
(Locazione temporanea ed eccezionale della vettura impiegata in servizio di noleggio con conducente)

1. Il Responsabile del Servizio autorizza la localizzazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti . La locazione è soggetta alle seguenti condizioni il cui accertamento compete all'ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione ;
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente ed operanti nel Comune o nella Provincia ;
 - b) Il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno ;
 - c) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa di veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservato a bordo .

ART.27
(Responsabilità nell'esercizio del servizio)

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare ed al suo dipendente .

ART.28
(Reclami)

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio Comunale o agli organi addetti alla vigilanza.

CAPO V°
VIGILANZA DI SERVIZIO

ART.29
(Addetti alla vigilanza)

- La vigilanza sul rispetto delle norme contenenti nel presente regolamento spetta alla Polizia Municipale ed altri ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria .

ART.30
(Idoneità dei mezzi al Servizio)

- La polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio.
- La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento .
- La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art.16, comma 1 del presente regolamento, è rilasciato, previo nulla-osta della Polizia Municipale e consente la prenotazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza .
- Le procedure di cui ai commi 1) 2) 3) si applicano anche in caso di sostituzione del veicolo .

ART.31 (Sanzioni)

- Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite :
 - a) con sanzioni amministrative pecuniarie in base alla legge n° 689 del 24.11.1981 ;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
 - c) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £ 100.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per le seguenti violazioni :
 - a) violazioni dell'art.6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture ;
 - b) violazione degli obblighi di cui all'art.7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea ;
 - c) violazione dell'art.11, comma 2 sostanziato dalla mancanza a bordo del certificato di iscrizione a ruolo ;
 - d) violazione dell'art.16, comma 1, relativo al mancato rispetto alla norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione ;
 - e) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art.18, comma 2 ;
 - f) la violazione degli obblighi di cui all'art.20, comma 1, punti c) d) e) f) g) ;
 - g) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 21, punti a) e b) ;
 - h) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art.25, comma 2° ;
 - Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, ad un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di noleggio, l'accertamento è contestando al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione .
 - Nel caso di contestazione immediata della violazione, inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art.27 del R.D. 383/34 .
 - La Giunta Municipale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART.32 (Sospensione dell'autorizzazione)

- Il Responsabile del Servizio, previa acquisizione del parere della Commissione Comunale, può sospendere l'autorizzazione per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, nel caso in cui il conducente :
 - a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe ;

- b) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento ;
- c) incorra nelle violazioni di cui all'artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada .

ART.33

(Decadenza dell'autorizzazione)

1. Il Responsabile del Servizio, previa acquisizione del parere della Commissione Comunale, può procedere alla emanazione di provvedimenti di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare :
 - a) venga a prendere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art.3 della L.R. n°67 del 06.09.1993, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previsti dal regolamento Comunale e della vigente normativa .
 - b) incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 6 (sei) mesi ;
 - c) interrompa ingiustificatamente il servizio per 2 (due) mesi continuativi e comunque per 3 (tre) mesi nell'arco di un anno
2. I provvedimenti di decadenza sono comunicati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza .

ART.34

(Rinuncia all'autorizzazione)

- Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta al competente ufficio Comunale .

ART.35

(Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione)

1. E' garantita la possibilità, ai soggetti verso cui vengono emessi i provvedimenti di sospensione e decadenza di far valere i propri diritti .
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione .

ART. 36

(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti i regolamenti e le disposizioni Comunali che disciplinano il servizio di noleggio con conducente svolti mediante autovettura .

ART. 37

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del CO.RE.CO.

E' stato approvato con deliberazione consiliare		
integrata da deliberazione consiliare	22	19.05.1998
Esaminata dal Co.Re.Co. senza rilievi con decisione		
Ripubblicato all'Albo Pretorio (per gg.15 consecutivi)		
E' DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA		27.06.1998
E' ENTRATO IN VIGORE IN DATA		

Per copia conforme all'originale

Uzzano, li 02.07.1998

IL SEGRETARIO COMUNALE